Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con ricorso in data 17 dicembre 2025, il ricorrente ha dedotto di aver stipulato, in data 23 giugno 2020, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel luglio 2024 in corrispondenza della 48ª rata sulle 120 originariamente previste, e ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le commissioni dell'intermediario e le commissioni di distribuzione.

Ha chiesto perciò all'ABF di dichiarare il proprio diritto al rimborso di commissioni non maturate per complessivi euro 2.541,00, "o la diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata", oltre interessi dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, dal canto suo, ha contestato di dovere provvedere al rimborso, avendo già provveduto a corrispondere quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo le pretese avversarie del tutto infondate.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento parziale.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, per effetto dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. Estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la pronuncia n. 26525/2019 dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui i Collegi ABF assicurano continuità: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con riguardo alle voci di costo oggetto del ricorso, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è nel senso che:

- le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore sono validamente distinte in componente up front e componente recurring; alla componente recurring si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); lo stesso criterio vale anche per il rimborso della componente up front;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni di distribuzione sono interamente up front, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

In linea con tale orientamento, e in ossequio alle decisioni del Collegio di Coordinamento, questo Arbitro ritiene, nel caso di specie, di riconoscere al ricorrente gli importi calcolati secondo la tabella che segue:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,74%					
Commissioni a favore dell'intermediario (criterio contrattuale)				3.867,83 €	Recurring	1.498,51 €	1.498,51 €	0,00 €
Commissioni di distribuzione				2.864,40 €	Up front	1.109,77 €		1.109,77 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.109,77 €

Il decorso degli interessi legali, il cui rimborso, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento (decisione 17 ottobre 2013, n. 5304), costituisce una obbligazione restitutoria e non risarcitoria, deve avvenire a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.110,00 (millecentodieci/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE